



Guida pratica alla presentazione delle domande di sostegno per progetti nell'ambito dell'insegnamento delle lingue

Basi legali

La promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento e la promozione della conoscenza della loro prima lingua da parte degli allievi si basano sull'articolo 16 della legge sulle lingue (LLing) e sugli articoli 10 e 11 dell'ordinanza sulle lingue (OLing).

Art. 10 OLing Promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento

Nel quadro della promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento, la Confederazione può accordare aiuti finanziari ai Cantoni allo scopo di:

- sviluppare progetti innovativi volti a creare programmi e piani didattici per l'insegnamento di una seconda o una terza lingua nazionale;
- concepire progetti volti a promuovere l'apprendimento di un'altra lingua nazionale attraverso l'insegnamento bilingue;
- promuovere la conoscenza della lingua nazionale locale da parte delle bambine e dei bambini allievi prima dell'ingresso nella scuola primaria.

Le domande di aiuto finanziario possono essere presentate fino al 31 gennaio all'Ufficio federale della cultura (UFC) tramite la [piattaforma per i contributi di sostegno \(FPF\)](#).

Gli obiettivi principali del sostegno alla promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento e alla promozione della conoscenza della loro prima lingua da parte degli allievi sono:

- a. rispondere agli orientamenti politici in materia di pubblica educazione;
- b. apportare un contributo metodologico e didattico all'insegnamento delle lingue in Svizzera.

1. Chi può presentare una domanda?

Le domande di aiuto finanziario sono valutate materialmente soltanto se presentate da:

- il dipartimento cantonale dell'educazione (con raccomandazione firmata dai capi di dipartimento)
- un istituto (con raccomandazione ufficiale del dipartimento cantonale dell'educazione firmata dai capi di dipartimento).

Le domande pervenute senza una lettera di raccomandazione del dipartimento cantonale dell'educazione non saranno prese in considerazione.

2. Osservazioni generali

- Sono considerate come progetti soltanto le attività di durata determinata.
- Il sostegno secondo l'OLing è sussidiario a quello dei Cantoni. Sono quindi esclusi i progetti che rientrano in un contratto di prestazioni con l'UFC.
- Nella domanda, il richiedente deve comprovare l'adempimento dei requisiti per il sostegno e fornire tutte le informazioni necessarie per l'esame criteri. Non sono svolti colloqui o ricerche supplementari.
- La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha nominato un gruppo di esperti per esaminare le domande e presentare le loro raccomandazioni all'UFC.

- L'ammontare della sovvenzione si basa sulla domanda presentata e sulle raccomandazioni del gruppo di esperti nominati dalla CDPE..L'UFC comunica la sua decisione circa due mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- Sono esclusi dagli aiuti finanziari:
 - o corsi di lingua
 - o Il finanziamento a infrastrutture (in particolare l'affitto di aule e il materiale informatico)
 - o le traduzioni
 - o le gite scolastiche
 - o i progetti legati agli scambi (questo ambito è di competenza dell'agenzia nazionale per la promozione degli scambi e della mobilità all'interno del sistema educativo Movetia).

3. Requisiti per il sostegno

Spiegazioni concernenti i progetti di promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento (art. 16 lett. a e b LLing, art. 10 OLing)

Gli aiuti finanziari per la promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento sono concessi ai Cantoni per le seguenti prestazioni:

- a. Progetti innovativi volti a sviluppare programmi e materiale didattico per l'insegnamento di una seconda o di una terza lingua nazionale

Sono particolarmente apprezzati i progetti che permettono di rispondere in modo innovativo e con soluzioni attuali agli obiettivi della formazione ed è riservata particolare attenzione allo sviluppo di materiali didattici adattati al contesto svizzero. Non sono finanziati progetti riguardanti l'inglese.

- b. Progetti volti a promuovere la conoscenza di un'altra lingua nazionale attraverso l'insegnamento bilingue

Sono considerati come insegnamento bilingue sia i progetti a carattere bilingue sia quelli con un approccio immersivo. Sono particolarmente benvenuti i progetti che prevedono l'italiano come lingua partner.

- c. Promozione della conoscenza della lingua nazionale locale da parte delle bambine e dei bambini allottati prima dell'ingresso nella scuola primaria

I progetti svolti al di fuori dell'insegnamento ordinario possono essere sostenuti a determinate condizioni. Nello specifico, possono essere presi in considerazione i progetti in ambito parascolastico, nell'educazione speciale o nelle strutture di accoglienza della prima infanzia se sostenuti dal dipartimento dell'educazione competente.

L'elenco dei progetti sostenuti è disponibile qui: [Promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento \(admin.ch\)](#)

4. Criteri per il sostegno

4.1 Spiegazioni concernenti la valutazione materiale delle domande secondo l'articolo 3 del Regolamento sulla concessione di aiuti finanziari destinati alla promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento (artt. 10 e 11 OLang)

Se sono soddisfatte le condizioni per il sostegno, si applicano i criteri di valutazione stabiliti dal Regolamento sulla concessione di aiuti finanziari destinati alla promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento (art. 10 e 11) OLang, convenuto tra la CDPE e l'UFC ([PDF, 164 kB, 11.11.2020](#)):

- a. Target chiaramente definito (livello scolastico, gruppo d'apprendimento, insegnanti, contesto dell'insegnamento)
- b. Collegamento con piani di studio cantonali o regionali esistenti e con strumenti e progetti rilevanti dei Cantoni, della Confederazione e del Consiglio d'Europa

Spetta al richiedente dimostrare il collegamento tra il proprio progetto e gli strumenti esistenti.

Esempi di strumenti:

- *attuali programmi di studio regionali (piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese, plan d'études romand, Lehrplan 21)*
- *documenti applicabili della CDPE, delle sue agenzie specializzate e delle sue commissioni, quali la strategia linguistica della CDPE per la scuola dell'obbligo (2004) e per il livello secondario II (2013) e le raccomandazioni della CDPE per l'insegnamento delle lingue (2017)*
- *programmi e strumenti pertinenti del Consiglio d'Europa e del Centro Europeo di Lingue Moderne, quali il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e il relativo volume complementare, il Quadro di Riferimento per gli Approcci Plurali alle Lingue e alle Culture (CARAP), PluriMobil ecc.*
- *programmi e strumenti della Confederazione, come fide.*

c. *Presenza in considerazione di risultati attuali della ricerca e dello sviluppo*

Il progetto verte sulla lingua e sulla didattica plurilingue ed è in linea con i piani attualmente raccomandati per l'insegnamento delle lingue. Le descrizioni del progetto contengono

- *pertinenti riferimenti ai risultati più recenti della ricerca e dello sviluppo e ai piani che ne sono stati tratti*
- *descrizione concisa dello stato della tecnica pedagogica nell'insegnamento delle lingue*
- *descrizione delle realtà e delle necessità riscontrabili nella pratica (insegnamento in classe)*
- *indicazioni comprovanti che il progetto è in linea con le conoscenze attuali nello sviluppo di materiali didattici.*

d. *Approccio innovativo e attualità*

L'obiettivo dell'innovazione è di migliorare l'apprendimento degli allievi in modo che possano padroneggiare al meglio quanto loro insegnato. L'innovazione può avvenire a livello organizzativo (nuovi metodi di insegnamento, nuovi processi), a livello tecnico (uso della tecnologia) e a livello sociale (relazioni tra insegnanti e allievi, nuove collaborazioni).

I metodi d'insegnamento proposti devono essere aggiornati alle attuali conoscenze in materia di apprendimento e in linea con le tecnologie disponibili, oltre che rispondere agli obiettivi di sviluppo delle competenze definiti nei piani di studio.

Il criterio dell'approccio innovativo e dell'attualità esclude il riutilizzo di materiale esistente. L'adattamento di materiale esistente a un contesto specifico (ad esempio materiale usato all'estero per il contesto svizzero) non è considerato innovativo, ma il risultato può soddisfare il criterio dell'attualità ed essere meritevole di sostegno, soprattutto se risponde a obiettivi di apprendimento attuali.

e. *Fondatezza della qualità scientifica in termini di personale e metodi*

I progetti di più ampio respiro devono svolgersi dall'inizio alla fine sotto la supervisione di una persona responsabile in grado di garantirne la qualità scientifica. Nel caso dei progetti proposti da una o più alte scuole pedagogiche, la supervisione dovrebbe essere affidata idealmente a una persona con un profilo tale da poter verificare la qualità scientifica del progetto, come una ricercatrice o un ricercatore di lunga esperienza del Centro scientifico di competenza per il plurilinguismo (CSP), di un'alta scuola pedagogica o di un'università.

Nei casi di progetti minori, è sufficiente che un'alta scuola pedagogica o un istituto scolastico segua le varie fasi in qualità di osservatore critico, senza essere necessariamente parte del gruppo di lavoro, in modo da garantire la qualità didattica del progetto e la sua coerenza con il disegno iniziale.

f. *Attuabilità e trasferibilità ad altri contesti*

I progetti devono essere concepiti in modo tale che i risultati possano essere applicati anche in altri contesti, in una prospettiva sovra-regionale.

g. *Cooperazione con altri partner nell'ambito corrispondente*

h. *Contributo alla formazione di base o alla formazione continua degli insegnanti*

i. Diffusione negli ambienti interessati

I progetti e i loro risultati possono essere diffusi attraverso conferenze, articoli su riviste specializzate e corsi di formazione e formazione continua per insegnanti, etc. Le misure corrispondenti devono essere già delineate nella domanda di progetto.

j. Organizzazione e finanziamento adeguati

Per ottenere una valutazione positiva un progetto deve presentare un'organizzazione solida e un preventivo realistico ed equilibrato. Di un preventivo realistico fa parte anche una quota sufficiente di mezzi propri in rapporto al totale preventivato.

5. Rapporto finale

Entro tre mesi dalla conclusione del progetto, l'istituzione responsabile del progetto sostenuto presenta spontaneamente all'UFC e alla segreteria generale CDPE un rapporto finale corredato del conto di chiusura. Il beneficiario dell'aiuto finanziario informa tempestivamente l'UFC se non può rispettare tale scadenza.

L'inoltro tardivo del rapporto finale deve essere motivato. La mancata presentazione del rapporto finale può comportare l'obbligo di restituire gli aiuti finanziari.

Il rapporto finale deve contenere il conto di chiusura e, in forma sintetica, le seguenti informazioni, espresse con la massima precisione:

- a. riassunto del progetto e dei principali risultati sotto forma di management summary, destinato a completare l'elenco pubblico dei progetti sostenuti pubblicato dall'UFC
- b. valutazione in merito al raggiungimento degli obiettivi del progetto
- c. giustificazione di eventuali differenze rispetto alla descrizione del progetto
- d. lezioni tratte dal progetto
- e. eventuale risonanza mediatica
- f. conto di chiusura
I responsabili del progetto devono fornire dettagli in merito alle diverse posizioni del conto di chiusura (non sono tenuti a fornire giustificativi se non su espressa richiesta).